



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 615/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CODOGNÈ (TV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante *«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la segnalazione del 22 novembre 2016 (prot. n. 60681) con la quale il sig. Andrea Roman, Consigliere comunale del Comune di Codognè (TV), evidenziava la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del medesimo Comune per aver il Sindaco del predetto Comune trasmesso con posta elettronica a tutti i Sindaci dei Comuni del Veneto una lettera con la quale veniva espressa “[...] *ferma e decisa contrarietà alla riforma costituzionale oggetto di referendum confermativo fissato per il giorno 4 dicembre 2016*”. Nella nota oggetto di diffusione il Sindaco dello stesso Comune precisava che “[...] *tale presa di posizione è volta a tutelare gli interessi delle nostre Comunità affinché prevalga tra i cittadini elettori il NO alla riforma costituzionale*” ed alla stessa allegava la deliberazione del Consiglio comunale di Codognè del 28 settembre 2016 che esprimeva la contrarietà del consiglio comunale al quesito referendario nonché un ulteriore documento recante “*Serve un NO*”;

VISTA la nota del 30 novembre 2016 (prot. n. 62019) con cui il competente CO.RE.COM. ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Codognè per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione all'invio, con posta elettronica, di una comunicazione recante il logo del Comune e la firma del Sindaco, Roberto Bet, indicato nel suo ruolo istituzionale, finalizzata ad informare i Sindaci del Veneto sulle iniziative intraprese dallo stesso Comune e dai Governatori delle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria a sostegno della posizione contraria al quesito referendario. Il competente CO.RE.COM. proponeva di sanzionare il citato Comune con riferimento all'iniziativa di comunicazione istituzionale intrapresa;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria del 25 novembre 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Codognè ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- dal punto di vista procedurale, la carenza di legittimazione del segnalante sig. Andrea Roman e l'avvenuto decorso dei termini;
- nel merito, la propria comunicazione è stata inviata a soggetti qualificati, i Sindaci dei Comuni veneti, peraltro riportando anche la posizione di coloro che hanno votato contro la delibera approvata, “[...] *in quanto il contenuto delle dichiarazioni di tutte le rappresentanze in Consiglio Comunale sono state equamente rappresentate*”;

PRESA VISIONE della lettera con la quale il Sindaco di Codognè informava i Sindaci del Veneto sulle iniziative intraprese dallo stesso Comune e dai Governatori delle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria a sostegno della posizione contraria al quesito referendario, recante la data 19 ottobre 2016 e relativo numero di protocollo,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

logo e carta intestata del Comune di Codognè nonché firma del sig. Roberto Bet, indicato nella sua qualità istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione verso i Sindaci della Regione Veneto della lettera di invito, su carta intestata dello stesso Comune, ad intraprendere iniziative finalizzate a promuovere il voto contrario al quesito referendario in occasione della consultazione referendaria è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che le l'invio della lettera di invito come sopra descritta ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dell'invito è avvenuto in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per la consultazione referendaria;

CONSIDERATO che l'invio della lettera di invito come sopra descritta non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre evidentemente il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la lettera di invito riporta il logo dell'ente e la firma del Sindaco nella sua qualità istituzionale;

RITENUTE non fondate le obiezioni relative alla carenza di legittimazione da parte del segnalante e alla tardività della stessa, sollevate da parte dell'Amministrazione comunale di Codognè in sede di controdeduzioni, in quanto il procedimento è stato avviato d'ufficio dal competente Co.re.com. ai sensi dell'art. 25, comma 1, della citata delibera n. 448/16/CONS;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'invio della lettera di invito come sopra descritta integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di sanzione con riferimento all'invio della lettera come sopra descritta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Codognè (TV), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'invio ai Sindaci dei Comuni del Veneto di una lettera di invito ad intraprendere iniziative volte a sollecitare la cittadinanza ad esprimere voto negativo in occasione della consultazione referendaria, come indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Codognè (TV) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi